

Art.31.(Il collegio dei revisori)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 31.(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
 4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
-
-
-